



COMUNE DI SONDRIO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CITTADINANZA ATTIVA

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30/10/2015, modificato con deliberazione n. 25 del 20/04/2018, modificato con deliberazione n. 21 del 26/03/2021 ed entrato in vigore il 03/05/2021.



COMUNE DI SONDRIO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CITTADINANZA ATTIVA

Art. 1 Principi Generali

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione comunale, come previsto dal principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione.
2. Il presente regolamento istituisce e disciplina lo svolgimento del Servizio di Cittadinanza Attiva, finalizzato all'espletamento di attività e servizi a favore della collettività, con la collaborazione di persone residenti sul territorio e/o Associazioni/Gruppi sportivi/Pro-loco, di seguito denominati "Associazioni".
3. Il servizio è svolto esclusivamente in forma volontaria e gratuita, ed in termini di sussidiarietà per quelle attività e quei servizi di interesse generale.
4. Il servizio civico è espressione del contributo concreto al benessere della collettività ed è finalizzato a realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e dei servizi di interesse generale, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
5. La cittadinanza attiva è esempio per lo sviluppo del senso civico, protagonista della propria realtà comunale oltre che attore dello sviluppo locale.

Art. 2 Oggetto

1. Le varie forme di cittadinanza attiva disciplinate dal presente regolamento hanno ad oggetto la valorizzazione e la manutenzione del territorio e servizi di interesse generale in relazione a progetti/programmi:
 - provenienti dall'Amministrazione comunale;
 - proposti dai cittadini singoli o associati e fatti propri dall'Amministrazione comunale.
2. Il Comune di Sondrio, riconoscendo l'utilità sociale di tale forma di volontariato, stabilirà delle forme di riconoscimento non economiche a testimonianza dell'impegno profuso nel servizio di volontariato svolto.



Art. 3 Attività

1. Il servizio civico riguarda interventi ordinari inerenti i beni di proprietà e/o competenza del Comune di Sondrio nonché i servizi di interesse generale, in particolare ed a titolo esemplificativo:

- manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
- manutenzione, sfalcio, pulizia, inventario, catalogazione e tracciatura dei sentieri;
- manutenzione, sfalcio e pulizia dei cigli delle strade e delle mulattiere comunali;
- pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
- lavori di piccola manutenzione ordinaria degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici e impianti sportivi, centri civici, ecc.;
- manutenzione delle aree giochi bambini;
- attività di pre-scuola e sorveglianza bambini all'entrata/uscita dalle scuole, accompagnamento e sorveglianza bambini su scuolabus;
- osservazione e catalogazione delle necessità della Città, con il compito di svolgere una relazione statistica;
- gestione di spazi aperti o chiusi di proprietà comunale;
- apertura, chiusura e sorveglianza dei locali dove si svolgono mostre organizzate dal Comune;
- controllo di vie e di luoghi pubblici aperti per la segnalazione di interventi di manutenzione (luci da cambiare, semafori non funzionanti, buche da coprire, erba da tagliare, ringhiere da verniciare, ecc.);
- sgombero della neve di vie e piazze;
- attività di supporto alle iniziative di assistenza sociale rivolte agli anziani, minori, disabili o comunque persone in stato di necessità;
- attività di supporto, (assistenza, vigilanza, amministrativa), in caso di eventi od emergenze;
- ogni altra attività ordinaria inerenti i beni di proprietà e/o competenza del Comune di Sondrio nonché i servizi di interesse generale riconosciuta come tale dalla Giunta comunale con apposita deliberazione a seguito di proposte di singoli cittadini od Associazioni ovvero di propria iniziativa da parte dell'Amministrazione.



Art. 4 Requisiti

1. I cittadini che intendono svolgere servizio di volontariato civico devono possedere i seguenti requisiti:

essere residenti e/o domiciliati nel Comune di Sondrio;

avere età non inferiore ad anni 18;

avere idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi.

2. Per le Associazioni i requisiti richiesti sono:

avere sede legale nel Comune di Sondrio;

essere iscritte nell'apposito Registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti (le associazioni sportive dovranno essere regolarmente registrate);

avere scopi perseguiti nello statuto compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Sondrio.

3. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina, in alcun modo, l'instaurazione di un rapporto di lavoro, di alcuna tipologia, con il Comune essendo basata su uno spirito di mero servizio per la comunità come indicato all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 5 Albo della Cittadinanza Attiva

1. Per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente regolamento è istituito l'Albo della Cittadinanza Attiva.

2. La domanda d'iscrizione all'Albo dovrà indicare:

- generalità complete;

- possesso dei requisiti richiesti;

- attività/servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività/servizio da svolgere nell'ambito delle attività/servizi previsti dal presente regolamento;

- disponibilità in termini di tempo;

- eventuali mezzi da mettere a disposizione;

- i propri recapiti;

- eventuali ulteriori dati e/o informazioni che gli uffici dovessero ritenere utili per la buona gestione dei Volontari.

3. Al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, verranno utilizzati tutti i canali di comunicazione a disposizione del Comune per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, avendo cura di segnalare regolarmente anche quelle in corso per le quali altri potenziali cittadini attivi possono proporsi per contribuire in corso d'opera.



4. Il 31 gennaio di ogni anno verrà formato e rinnovato l'Albo della Cittadinanza Attiva e pubblicato all'Albo Pretorio in apposita sezione del sito dell'Ente.

Art. 6 Bacheca delle attività di interesse generale

1. Ogni anno, a seguito dell'attività di osservazione e catalogazione delle necessità della Città, con la compilazione di una relazione, l'Ufficio competente ed in concerto con le indicazioni fornite dalla Giunta, stenderà un elenco delle attività e dei fabbisogni individuati come di interesse generale per la collettività, pubblicandolo sulla apposita Bacheca.

2. A seguito dell'attività di monitoraggio e di controllo circa le necessità della Città, l'Ufficio competente aggiornerà la suddetta Bacheca.

Art. 7 Modalità di svolgimento delle attività di interesse generale

1. I Volontari civili e le associazioni inserite nell'Albo presteranno la propria attività *con spirito del tutto gratuito* ed in base ad un piano di intervento concordato con l'Ufficio comunale competente.

2. L'ufficio competente, in relazione all'attività da svolgere o al servizio da prestare, acquisite le domande ed eventualmente previo colloquio con i richiedenti, stabilirà le modalità di svolgimento dell'attività o del servizio di volontariato e, qualora necessario, organizzerà corsi di formazione tenuti dal Comune di Sondrio.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Regolamento. In tal caso prevarranno le proposte ritenute prioritarie dall'Amministrazione comunale e presentate da gruppi di cittadini/associazioni e in assenza si procederà secondo l'ordine di presentazione della domanda.

4. I volontari e le associazioni potranno essere organizzati in gruppi di lavoro composti da un numero di persone idonee allo svolgimento del compito concordato; ogni gruppo di lavoro e/o associazione sottoscriverà un apposito disciplinare sulle attività da svolgere e sulle modalità di svolgimento.

5. Il volontario si impegna ad effettuare le attività con le modalità ed i tempi dichiarati nella domanda.

6. Per ogni gruppo di cittadini o associazione dovrà essere individuato un responsabile/referente che terrà periodici contatti con il Ufficio competente a cui segnalerà eventuali problematiche.



Art. 8 Relazione Annuale

1. Il Consiglio Comunale nomina a maggioranza dei consiglieri votanti, un consigliere delegato alla supervisione e controllo delle attività oggetto del presente regolamento;
2. Allo scadere di ogni anno solare, ogni Ufficio coinvolto redigerà un resoconto circa le attività programmate e di quelle svolte dalla cittadinanza attiva consegnandola al consigliere delegato.
3. Nel successivo primo Consiglio Comunale utile, il consigliere delegato riferirà alla Assemblea Consiliare mediante apposita relazione.

Art. 9 Rinuncia e revoca

1. I volontari o le associazioni potranno rinunciare al servizio civico avvisando il Ufficio competente con un preavviso di almeno 15 giorni, fatte salve eventuali circostanze imprevedibili.
2. L'Ente potrà revocare l'incarico di volontario civico in caso di inadempimento agli impegni presi o di assenza sopravvenuta di uno dei requisiti richiesti.

Art. 10 Assicurazione

1. I cittadini che svolgono il servizio di volontariato civico saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.
2. Per quanto attiene alle associazioni le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.
3. Il volontario/associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative

Art. 11 Mezzi e attrezzature

1. Il Comune di Sondrio, laddove necessario, fornirà a ciascun volontario o associazione i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica.
2. I dispositivi di sicurezza verranno forniti in comodato gratuito ed il volontario ne risponderà e ne dovrà avere cura, considerato il deterioramento dovuto all'uso, fino



alla restituzione che avverrà nei modi ed entro i termini concordati con il Ufficio competente. In caso di danneggiamento e/o smarrimento il volontario ne risponde direttamente.

Art. 12 Obblighi e responsabilità del volontario

1. Il volontario/associazione è tenuto a svolgere l'attività o servizio assegnato nel rispetto del disciplinare sottoscritto e secondo le finalità di cui al presente regolamento; dovrà utilizzare i mezzi, le attrezzature, i dispositivi di sicurezza e quant'altro fornito, con la massima cura e attenzione.
2. Qualora si riscontrassero gravi negligenze da parte del volontario/associazione, l'ufficio competente provvederà all'immediato allontanamento dal servizio e alla cancellazione dall'Albo.
3. L'ufficio competente verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell'attività/servizio e la presenza concordata di tutti i componenti del gruppo di lavoro.
4. Il Referente del gruppo è tenuto a segnalare all'ufficio competente eventuali comportamenti negligenti da parte di altri volontari ovvero assenze ingiustificate rispetto ai tempi concordati.

Art. 13 Sponsorizzazioni

1. L'Amministrazione comunale può accettare e promuovere proposte di sponsorizzazione da soggetti terzi, i quali vogliano offrire e/o mettere a disposizione dei volontari, in modo spontaneo, attrezzature, mezzi, strumenti di lavoro e quant'altro ritenuto utile allo svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 11.
2. L'amministrazione comunale si impegna a dare ampia diffusione della sponsorizzazione di cui sopra con le modalità ed i mezzi concordati con lo Sponsor.

Art. 14 Riconoscimenti ed obblighi dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione comunale, potrà conferire dei riconoscimenti simbolici a testimonianza dell'impegno profuso nel servizio di volontariato svolto.



Art. 15 Ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle attività di collaborazione nell'ambito della cittadinanza attiva.
2. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

Art. 16 Collegio probiviri

1. Per qualsiasi contrasto che sorga in merito all'applicazione del presente regolamento, viene istituito a titolo sperimentale, il Collegio dei probiviri con il compito di decidere in maniera inappellabile tutte le questioni a lui sottoposte.
2. Il Collegio si compone di tre membri, tra cui un consigliere di minoranza e un consigliere di maggioranza, estratti a sorte tra quelli che ne daranno la loro disponibilità, e un cittadino scelto a sorte dell'Albo della Cittadinanza attiva con il ruolo di Presidente, tutti con mandato annuale. Per gli eventuali sostituti, verrà applicato lo stesso criterio di nomina.
3. Lo svolgimento delle funzioni dei probiviri rientra nel mero spirito di servizio e liberalità così come già declinato nel presente regolamento.

Art. 17 Entrata in vigore e Sperimentazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorso il termine di cui all'art. 14, comma 2, dello statuto comunale (*) ed è soggetto ad una sperimentazione di anni due dalla sua approvazione. Potranno essere apportate modifiche o integrazioni conseguentemente all'applicazione concreta di tale iniziativa.

(*) Art. 14 Statuto del Comune di Sondrio

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio comunale adotta, nell'esercizio della potestà regolamentare e nel rispetto del presente statuto e dei principi fissati dalla legge, regolamenti predisposti dalla Giunta o dalle competenti commissioni, fatto salvo il caso previsto dall'art. 33, comma 2, lett. g), del presente statuto.
2. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di competenza del consiglio e della giunta, decorso il termine di pubblicazione di cui all'art. 124, comma primo, del d. lgs. n. 267/2000, sono nuovamente pubblicate all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. I relativi regolamenti entrano in vigore dopo tale nuova pubblicazione.
3. Copia dei regolamenti comunali in materia di Polizia Municipale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano diventati esecutivi, è trasmessa al Commissario del governo per il tramite del Presidente della Giunta regionale.